Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC

Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 123 – 24 APRILE 2020

INFORMATIVA FISCALE

IVA UE

ESENZIONE IVA PER LE CONSULENZE MEDICHE TELEFONICHE

RIFERIMENTI

- **Sentenza Corte Giustizia UE 5.3.2020, Causa C-48/19**
- **Art. 10, comma 1, n. 18, DPR n. 633/72**

IN SINTESI

I Giudici comunitari hanno recentemente affrontato il trattamento IVA applicabile ai servizi di consulenza medica effettuati "a distanza", ossia tramite telefono, da parte di personale sanitario qualificato.

Secondo i Giudici comunitari le predette prestazioni possono beneficiare dell'esenzione IVA a condizione che le stesse abbiano uno scopo terapeutico (nel caso di specie gli operatori fornivano spiegazioni circa la diagnosi e le possibili terapie, nonchè proponevano variazioni del trattamento in essere).

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SOfisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

Le **prestazioni paramediche eseguite per telefono**, consistenti nel dare consulenze relative alla salute e alle malattie possono, **beneficiare dell'esenzione dall'imposta** prevista dall'art. 132, par. 1, lett. c), Direttiva n. 2006/112/CE a condizione che **perseguano uno scopo terapeutico**.

Così ha stabilito la Corte di Giustizia UE nella sentenza 5.3.2020, relativa alla causa C-48/19, avente ad oggetto le prestazioni telefoniche effettuate da un soggetto passivo **per conto di una Cassa malattia** e dei suoi assicurati.

Secondo i Giudici comunitari inoltre le prestazioni telefoniche sono **esenti IVA anche se fornite da infermieri** e **assistenti sanitari**, senza che siano soggetti a requisiti di qualificazione professionale supplementari.

Ciò a condizione che le stesse possano essere considerate come **aventi un livello di qualità equivalente** a quello delle prestazioni fornite da altri prestatori che utilizzano lo stesso mezzo di comunicazione, circostanza che spetta al Giudice nazionale verificare.

IL FATTO OGGETTO DELLA CAUSA C-48/19

Una società tedesca, forniva, per conto delle Casse malattia pubbliche, **consultazioni telefoniche** su diversi **argomenti relativi alla salute** e conduceva **programmi di accompagnamento**, per telefono, a favore di **pazienti affetti da malattie croniche** o di lunga durata.

Le consultazioni telefoniche venivano fornite da **infermieri e da assistenti sanitari**, in possesso prevalentemente anche della qualifica di "educatore sanitario", che offrivano agli assicurati la possibilità di chiamare in qualsiasi momento per **chiedere loro informazioni**. In "più di un terzo dei casi" si rendeva necessario l'intervento di un medico, che prendeva in carico la consulenza o, in caso di richiesta di precisazione, forniva indicazioni o un secondo parere. I casi chiusi venivano riferiti a campione al responsabile medico, che ne verificava la coerenza, sotto l'aspetto medico.

I programmi di accompagnamento perseguivano invece l'obiettivo di:

- migliorare, per i partecipanti e i loro parenti, la **comprensione della malattia** nonché il rispetto dell'assunzione dei farmaci prescritti o la partecipazione ad altre terapie;
- evitare trattamenti errati;
- promuovere una risposta adeguata all'eventuale aggravamento dei sintomi e all'isolamento sociale.

Il tutto finalizzato a "migliorare la gestione dei costi di assistenza dei pazienti, in particolare riducendo sensibilmente il numero di nuove ospedalizzazioni" e a "ridurre i rischi di patologie secondarie".

La società aveva fatturato le predette prestazioni esenti IVA. L'Amministrazione finanziaria tedesca le aveva **ritenute imponibili**. Il ricorso in primo grado è stato respinto. A seguito dell'appello presentato dalla società, la Corte Tributaria federale tedesca ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia UE le seguenti questioni pregiudiziali:

"1) Se, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, in cui un soggetto passivo che agisce per conto di casse malattia fornisce consulenza telefonica agli assicurati su varie questioni relative alla salute e alle patologie, sussista un'attività che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della [direttiva 2006/112].

2) Se, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, sia sufficiente, in relazione alle prestazioni di cui alla prima questione e per le operazioni effettuate nel contesto di "programmi di accompagnamento" ai pazienti, ai fini delle attestazioni professionali necessarie, che le consultazioni telefoniche siano effettuate da "educatori sanitari" (assistenti sanitari, infermieri) e che, in circa un terzo dei casi, intervenga un medico".

LA SENTENZA 5.3.2020 CAUSA C-48/19

I Giudici comunitari hanno innanzitutto rammentato che l'esenzione prevista dall'art. 132, par. 1, lett. c), Direttiva n. 2006/112/CE richiede la sussistenza delle seguenti due condizioni:

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da

- costituire una prestazione medica;
- essere effettuata nell'esercizio di una professione medica / paramedica.

Gli stessi Giudici specificano che l'esenzione è applicabile sia alle prestazioni mediche **effettuate in ambito ospedaliero** sia a quelle **fornite al di fuori di tale ambito**, come nello studio privato del prestatore o nel domicilio del paziente.

L'esenzione, infatti, deve essere **concessa a prescindere dal luogo** in cui è effettuata la prestazione medica, quindi **anche per telefono**.

Tuttavia, la consulenza deve avere uno **scopo terapeutico**, ossia consistere nello **spiegare le diagnosi e le terapie possibili** nonché nel proporre modifiche dei trattamenti seguiti, che consentano alla persona interessata di **comprendere la sua situazione medica** e di assumere o di non assumere un **determinato farmaco**.

Non possono invece rientrare nell'esenzione le prestazioni consistenti:

- nella **comunicazione di informazioni su patologie o terapie** che **non possono contribuire a proteggere / mantenere / ristabilire** la salute delle persone;
- nella fornitura di informazioni di **ordine amministrativo**, quali il recapito di un medico o di un organismo di conciliazione.
  Secondo la Corte di Giustizia UE, spetta al Giudice nazionale verificare se la prestazione medica fornita per telefono abbia o meno uno scopo terapeutico.

Con riferimento al soggetto che eroga la consulenza telefonica, i Giudici comunitari precisano che tali prestazioni sono **esenti IVA anche se fornite da infermieri e assistenti sanitari**, senza che siano soggetti a requisiti di **qualificazione professionale supplementari**. Ciò a condizione che le stesse possano essere considerate **aventi un livello di qualità equivalente** a quello delle **prestazioni fornite da altri prestatori** che utilizzano lo stesso mezzo di comunicazione. Anche quest'ultima circostanza spetta al Giudice nazionale verificare.

LA DISCIPLINA NAZIONALE

In Italia, l'art. 132, par. 1, lett. c), Direttiva n. 2006/112/CE è stato recepito dall'art. 10, comma 1, n. 18, DPR n. 633/72 che esenta le prestazioni di **diagnosi, cura e riabilitazione** rese alla persona dai **medici** e dagli esercenti una **professione sanitaria o un'arte ausiliaria** delle professioni sanitarie indicate all'art. 99, RD n. 1265/34 (Testo unico delle leggi sanitarie).

Sono esenti IVA anche le attività svolte da **biologi e psicologi, odontoiatri e operatori abilitati all'esercizio delle professioni** elencate nel DM 29.3.2001 come sostituito dal DM 17.5.2002.

Come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 28.5.2003, n. 119/E, l'esenzione ha **carattere oggettivo** e **non rileva il soggetto che richiede / paga la prestazione**.

Rientrano, quindi, nell'esenzione IVA le prestazioni sanitarie rese nei confronti di pazienti o di altri soggetti quali **cliniche, case di cura, studi professionali, ASL**, ecc. dai singoli soggetti nonché da società / cooperative costituite da operatori qualificati.

In sostanza, in **linea con la sentenza** in commento, l'esenzione prevista dal citato n. 18, è applicabile alle **prestazioni oggettivamente di natura sanitaria**, cioè alle attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione svolte da soggetti in possesso delle qualifiche professionali richieste dalla Legge, indipendentemente dal soggetto a cui viene addebitato il servizio.

Non rientrano nell'esenzione e sono da assoggettare ad IVA (22%):

- le altre prestazioni **non qualificabili come prettamente sanitarie**;
- le **prestazioni "accessorie"** (ad esempio, messa a disposizione di strutture, locali, macchinari e attrezzature per consentire l'espletamento delle prestazioni sanitarie), a meno che non siano rese dallo stesso soggetto che effettua la prestazione sanitaria principale.

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it